

	Comune di Campiglia dei Berici	Consiglio Comunale	
		Nr. 30	Data 21/12/2018
OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI ARTT. 20 E 26, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 175/2016.			

Deliberazione di Consiglio Comunale

Originale

Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica.

L'anno **2018** addì **21** del mese di **Dicembre** alle ore **19.30** nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Cognome e Nome Qualifica Presente

Avv. Massimo Zulian	Sindaco	SI
Carpanese Filippo	Vice Sindaco	SI
Tosetto Gabriele	Consigliere_Ass	SI
Donà Enrico	Consigliere	SI
Dovigo Angela	Consigliere	AG
Nalin Sara	Consigliere	SI
Marana Giannina	Consigliere	SI
Franzina Andrea	Consigliere	SI
Gabaldo Silvana	Consigliere	SI
Baron Marisa	Consigliere	SI
De Carli Robertino	Consigliere	SI

Partecipa il Segretario Generale **Di Como Roberta** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Avv. Massimo Zulian** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato in oggetto.

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI ARTT. 20 E 26, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 175/2016.	Proposta n. 35
---	-----------------------

Il Sindaco relaziona l'argomento.
Non ci sono interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro: le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e); l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" e s.m.i.;

PREMESSO che l'art. 24 del citato decreto ha disciplinato la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie per i Comuni statuendo quanto segue:

- al comma 1: "*Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'[articolo 4](#), ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'[articolo 20, commi 1 e 2](#). A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'[articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114](#). Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.;*
- al comma 4: "*L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.*";

RICORDATO che, in conseguenza del sopra riportato disposto normativo, con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 26/09/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175" il Comune di Campiglia dei Berici ha effettuato la ricognizione straordinaria delle partecipazioni **possedute alla data del 23.09.2016, deliberando quanto segue:**

partecipazioni DIRETTE:

1. mantenimento della partecipazione nella società CENTRO VENETO SERVIZI (**ACQUEVENETE DAL 01/12/2017-** giusta delibera di Consiglio Comunale 3 del 07/03/2017)
1. liquidazione della società **GAL TERRA BERICA SOCIETÀ COOPERATIVA**, con la precisazione che la società risultava posta in liquidazione con decorrenza dal 27.12.2016;
2. liquidazione della Società **ESCO BERICA S.p.A** ;

3. cessione/alienazione quote della Società per l'Ammodernamento e la Gestione delle Ferrovie Tramvie Vicentine spa in liquidazione, **(F.T.V.S.p.a.)** con la precisazione che in data 30/11/2016 era stato stipulato l'atto notarile per la cessione delle quote. La totalità delle quote detenute dal Comune alla data di assunzione del provvedimento era pertanto già integralmente ceduta alla società F.T.V. spa.;

partecipazioni INDIRETTE

(tutte appartenenti alla Società Centro Veneto Servizi -Acquevenete dal 01/12/2017)

1. mantenimento della Società Viveracqua scarl;
1. mantenimento della Società Centro Veneto Gestione Acque srl;
2. cessione/alienazione quote della società Ne-T By Telerete Nord Est srl;
3. cessione/alienazione quote della società Veneto Energie;
4. liquidazione Pronet srl in liquidazione;

DATO ATTO che, successivamente alla revisione straordinaria di cui al citato art. 24, le pubbliche amministrazioni devono provvedere alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni così come statuito dall'art. 26, comma 11, del D.lgs. n. 175/2016 a norma del quale “Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”;

VISTO, in particolare, l'art. 20, rubricato *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”* commi 1, 2, 3 e 4 del citato decreto 175/2016 che statuisce quanto segue:

“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di

cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”;

ACCERTATO che a norma dell'art. 26, comma 12-quinquies, del D.Lgs. n. 175/2016 come modificato dal D.Lgs 100/2017: “*Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20*” e che, pertanto, ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), è stata ridotta la soglia minima di fatturato medio triennale da considerare al fine del piano razionalizzazione annuale che allo stato attuale viene legislativamente individuata in 500.000 euro;

APPURATO che l'art. 20, comma 7, del TUSP statuisce quanto segue: “*La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 ((da parte degli enti locali)) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti”. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.”;*

ACCERTATO pertanto che una volta operata la ricognizione straordinaria di cui all'art. 24 del TUPS, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

VISTO l'esito della ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche effettuata dal Comune di Campiglia dei Berici, come risultante dai documenti di seguito elencati e parte integrante del presente provvedimento:

- Censimento annuale delle partecipazioni detenute dal Comune di Campiglia dei Berici - Rilevazione delle partecipazioni, doc. **sub A**);
- Piano di riassetto e razionalizzazione delle partecipazioni, doc. **sub B**);

PRESO ATTO che, all'esito della ricognizione periodica condotta a norma del combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 11, del D.Lgs. n. 175/2016, le partecipazioni possedute dall'Ente alla **data del 31/12/2017** sono le seguenti:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

- ACQUEVENETE S.p.a. ;
- ESCO BERICA srl; - messa in liquidazione della società-
- GAL TERRA BERICA SOCIETÀ COOPERATIVA risulta cancellata dal registro delle imprese con decorrenza 14/03/2018– Visura storica società di capitale, Registro delle Imprese – Archivio ufficiale CCIAA della Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Vicenza);

PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

tutte da società tramite Acquevenete spa

1. Centro Veneto Gestione Acque srl (CVGA);
1. Viveracqua scarl ;
2. Pronet srl in liquidazione;
3. Veneto Energie Spa - da dismettere-
4. Ne-T by Telerete Nordest srl – da dismettere- (Atto notarile di cessione della partecipazione in data 31/7/2018);

DATO ATTO che - con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017 - l'adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle *partecipazioni* e dei *rappresentanti*, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 e che le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo. In sintesi, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro sono acquisiti sia l'esito della razionalizzazione periodica, sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti.

ACCERTATO che la rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni per il Comune di Campiglia dei Berici ha dato esito negativo, non avendo l'Ente propri rappresentanti presso organi di governo, società o enti;

VISTO il parere del Revisore del conto, espresso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000, doc. **sub C**);

RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 del d.lgs. n. 267/2000.

Con votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente:

presenti n. 10
astenuiti n. 0
votanti n. 10
favorevoli n. 10
contrari n. 0

DELIBERA

DI APPROVARE, a norma del combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 11, del D.Lgs. n. 175/2016, l'esito della ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2017 dal Comune di Campiglia dei Berici come risultante dai documenti di seguito elencati e parte integrante del presente provvedimento:

- Censimento annuale delle partecipazioni detenute dal Comune di Campiglia dei Berici - Rilevazione delle partecipazioni, doc. sub A);
- Piano di riassetto e razionalizzazione delle partecipazioni, doc. sub B);

DI DISPORRE che la suddetta ricognizione venga:

- pubblicata sul sito internet comunale nella Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di 1° livello "Enti controllati", sotto-sezione di 2° livello "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;

- inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonché alla struttura di monitoraggio e coordinamento sulle società istituita ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso il portale disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Dopodiché, con successiva votazione con il seguente esito, la presente deliberazione viene dichiarata *immediatamente eseguibile*, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, in considerazione dell'urgenza di provvedere rapidamente ad attuare quanto sopra, per le motivazioni di cui in premessa e che s'intendono qui trascritte e riportate, come parte integrante anche del presente dispositivo il cui esito è il seguente:

presenti n. 10
astenuti n. 0
votanti n. 10
favorevoli n. 10
contrari n. 0



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 35**

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanziario**

Oggetto: **RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI ARTT. 20 E 26, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 175/2016.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/12/2018

Il Responsabile di Settore
Alessandra De Beni

Parere Contabile

Ufficio Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/12/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Alessandra De Beni

Delibera di C.C. n. 30 in data 21/12/2018 ORIGINALE

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI ARTT. 20 E 26, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 175/2016.

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Zulian

IL SEGRETARIO COMUNALE
Di Como Roberta

ORIGINALE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Roberta Di Como;1;2544893